

FAQ

Bando efficientamento energetico degli immobili pubblici

di cui al D.D. n. 2795 del 09/02/2024 (modificato con D.D. n. 8721 del 22/04/2024)

- Soggetti beneficiari:

- Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere
- Aziende Sanitarie Locali, ASP, Comuni, Unione dei Comuni, Società della Salute (SdS), Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023

Aggiornamento al 06/05/2024

D1): richiamato il punto 2.2 Requisiti di ammissibilità del bando in oggetto, si richiede se una Palestra Geodetica ad utilizzo sportivo di proprietà comunale con proprio allaccio utenza gas metano per riscaldamento e proprio allaccio elettrico possa essere candidato per un progetto di Eff. Energetico. Sono ammessi anche interventi di installazione pannelli fotovoltaico per autoconsumo?

R1): fermo restando che gli edifici oggetto di intervento devono rispettare i requisiti previsti al paragrafo 2.2 del Bando, e in particolare devono:

(...)

b) essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

c) essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;

(...)

f) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.

Si precisa che gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo non rientrano tra quelli elencati al paragrafo 3.1 del Bando "Tipologie di intervento ammissibili" e quindi risultano non ammissibili. Inoltre si ricorda che il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando (rettifica del 30/04/2024).

D2): Con riferimento alle tipologie di intervento ammissibili indicate nel testo della Delibera 75 e del Decreto 2795 al punto 3.1 dell'Allegato 1 (cfr. punto 3 pag 8 All. 1) "... impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza" vorremmo sapere se sono considerati ammissibili anche impianti che adottano tecnologia efficienti diverse dalle pompe di calore, come generatori a condensazione e caldaie a biomassa.

R2): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, con riferimento alla tipologia d'intervento 3a) si precisa che sono finanziabili interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza il cui COP/EER è quello definito dalle normative vigenti (DM 26/06/15 relativo ai Requisiti minimi senza incentivi e D.Lgs. 199/21 allegato IV in caso di incentivi).

Pertanto, in base alle informazioni fornite, gli impianti che adottano tecnologia efficienti diverse dalle pompe di calore, come generatori a condensazione e caldaie a biomassa, non risultano essere compresi negli interventi previsti dal Bando.

D3): vorremmo sapere se, in base a quanto previsto dal Bando in esame, è ritenuto congruo un immobile nella seguente situazione: immobile esistente, riscaldato, nel territorio regionale, di proprietà di società pubblica

controllata al 100% dal Comune. Tale immobile è locato dalla società pubblica al Comune stesso. La domanda sarebbe presentata dal Comune.

R3): *ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, con riferimento alla seconda fattispecie descritta (“o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l’ordinamento giuridico vigente”), occorre che la proprietà dell’edificio sia pubblica ed il Comune, in qualità di soggetto proponente ed eventualmente beneficiario del contributo, ne disponga secondo l’ordinamento giuridico vigente (come in questo caso in locazione), “per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda”, come richiesto dal Bando. Al riguardo si richiama quanto precisato nell’Allegato A-Definizioni al D.D. n. 2795/2024, per cui per “edificio di proprietà pubblica” deve intendersi “edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti”, per l’effettivo possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui al paragrafo 2.2, lettera d), del Bando.*

D4): in relazione al Bando in oggetto siamo a chiedere chiarimenti circa gli interventi finanziabili, in particolare si chiedono specifiche circa gli impianti di climatizzazione invernale/estiva Ibridi factory made (pompa di calore + caldaie).

R4): *ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, con riferimento all’intervento 3a), si precisa che sono finanziabili interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza il cui COP/EER è quello definito dalle normative vigenti (DM 26/06/15 relativo ai Requisiti minimi senza incentivi e D.Lgs. 199/21 allegato IV in caso di incentivi). Le caldaie risultano quindi non ammesse a finanziamento. Pertanto, in base alle informazioni fornite, gli impianti di climatizzazione invernale/estiva Ibridi factory made (pompa di calore + caldaie) non risultano essere compresi negli interventi previsti dal Bando.*

D5): vorremo chiedere delucidazioni sulle tempistiche esposte nel bando ovvero se fosse possibile iniziare le procedure di gara (appalto o PPP) successivamente alla presentazione della domanda e precedentemente alla pubblicazione sul BURT della graduatoria di concessione del contributo.

R5): *ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, sono ammissibili solo progetti il cui “avvio dei lavori” non è antecedente alla data di presentazione della domanda. Per cui è possibile presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell’intervento. Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022 (con D.D. n. 8721 del 22/04/2024 il termine precedentemente previsto del 01/01/2021 viene modificato con il 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027” per la Regione Toscana) e ricomprese tra le “somme a disposizione” del quadro economico. Pertanto non costituisce motivo ostativo all’ammissibilità dell’istanza l’avvio delle procedure di gara successivamente alla presentazione della domanda e precedentemente alla pubblicazione sul BURT della graduatoria di concessione del contributo.*

D6): in merito al Bando "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici", e nello specifico alla "Azione 2.1.1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici", si richiede un chiarimento in merito ai requisiti di ammissibilità che l’edificio deve possedere; nello specifico, nel comma 2, lettera d) del paragrafo 2.2 “Requisiti di ammissibilità” si richiede che l’edificio deve “essere di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.1 o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l’ordinamento giuridico vigente”; il Comune XX ha in essere un comodato d’uso gratuito stipulato nel 2023 con la parrocchia XX, di durata quarantennale, per gli immobili facenti parte il complesso urbano antistante la chiesa.

R6): *ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche:*

a) essere localizzati all’interno del territorio regionale;

b) essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

c) essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;

d) essere di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.1 o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l’ordinamento giuridico vigente;

e) essere adibiti ad uso pubblico (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili.

f) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.

Con riferimento alla lettera d), occorre richiamare l'Allegato A-Definizioni al D.D. n. 2795/2024, per cui per "edificio di proprietà pubblica" deve intendersi "edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti". Pertanto, il requisito di ammissibilità prevede, rispetto all'edificio oggetto d'intervento, sia la proprietà pubblica, sia la disponibilità da parte del soggetto proponente (tra i soggetti elencati al paragrafo 2.1 del Bando). Nel caso specifico se la proprietà dell'edificio è della Parrocchia questa non si configura come proprietà pubblica.

Sussisterebbe, invece, la disponibilità dell'edificio in capo al soggetto proponente (il Comune), visto che il comodato d'uso gratuito di durata quarantennale risulta essere superiore a quanto previsto dal Bando, che richiede la disponibilità "per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda".

Pertanto, in base alle informazioni fornite, non sembra sussistere il requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2, lettera d), del Bando, non essendo soddisfatte entrambe le condizioni richieste.

D7): Abbiamo ricevuto un contributo per il miglioramento sismico del palazzo comunale nel 2019 ma a causa del covid e dell'aumento dei prezzi abbiamo deciso di rivedere il progetto, per cui sono in corso gli studi per la modifica del progetto. Abbiamo valutato di effettuare uno svuotamento dell'immobile lasciando integro l'involucro esterno. Rimanendo sempre nell'ambito del miglioramento/adeguamento sismico e non nella demolizione e ricostruzione totale, volevamo sapere se per tale intervento che prevede anche l'efficientamento energetico (cappotto, sostituzione infissi, sostituzione caldaia con pompa di calore...) possiamo partecipare al bando in parola.

R7): il Bando prevede che l'intervento contenga sia interventi di miglioramento/adeguamento sismico, che di efficientamento energetico. Al riguardo si richiama il Criterio di valutazione n. 9 del Bando, di cui al paragrafo 5.4.1. In considerazione delle informazioni fornite si ritiene utile precisare che, ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda. Inoltre ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva. Si ricordano inoltre i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del Bando e in particolare il requisito di cui alla lettera b) ovvero che l'edificio oggetto di intervento deve "essere esistente, utilizzato e dotato di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile". A dimostrazione di quanto riportato nella suddetta lettera b) verranno chieste, in fase di domanda, "n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo".

D8): con la presente si richiede informazioni relative al bando Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" e in particolare se possono partecipare solo RSA pubbliche oppure anche RSA gestita da società privata ma la cui proprietà è di un ente religioso.

R8): ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica.

- Aziende Sanitarie Locali

- ASP

- Comuni

- Unione dei Comuni

- Società della Salute (SdS)

- Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 2.2, lettera d), del Bando l'edificio oggetto d'intervento deve essere di proprietà pubblica, per cui di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici. In considerazione di quanto esposto, non sembrano sussistere i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando.

D9): un edificio ad uso pubblico, nella fattispecie un palazzetto dello sport affidato in gestione ad un soggetto privato, può essere oggetto di domanda per la partecipazione al bando?

R9): gli edifici oggetto di intervento per i quali può essere presentata domanda di finanziamento devono possedere tutte le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando.

In particolare, gli edifici in questione devono essere adibiti ad uso pubblico e non residenziale e assimilabili.

Gli Enti devono selezionare o avere già selezionato i soggetti gestori dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Si ricorda che il contributo di cui al presente bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando.

A tal proposito la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

D10): sono ammissibili interventi di efficientamento energetico su edifici di proprietà pubblica destinati a uffici della Caserma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco?

R10): gli edifici oggetto di intervento, per i quali può essere presentata domanda di finanziamento, devono possedere tutte le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando. In particolare, gli edifici in questione devono essere adibiti ad uso pubblico e non residenziale e assimilabili; secondo la classificazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, al punto E1.1 le caserme rientrerebbero tra queste.

D11): una AUSL utilizza una struttura di proprietà del comune in virtù di un contratto di concessione/comodato d'uso gratuito. Può intendersi soddisfatto il requisito all'articolo 2.2 comma 2, lettera d) del Bando?

R11): premesso che, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, è necessario che l'immobile oggetto di intervento sia pubblico e sia adibito ad uso pubblico, un contratto di concessione/comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di una struttura di proprietà del comune soddisfa quanto indicato al paragrafo 2.2, punto 2, lettera d) del Bando. Si precisa, con l'occasione, che ai sensi del paragrafo 6.3, punto 9, del Bando, la destinazione d'uso e la proprietà pubblica degli edifici oggetto di intervento devono essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo.

D12): per un edificio pubblico confluito in una Fondazione partecipata da Enti locali, Stato e Regione, è possibile presentare domanda a valere sul presente Bando?

R12): sono titolati a presentare domanda di finanziamento i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del bando e precisamente: Comuni, Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni, oltre alle aziende sanitarie locali ed Ospedaliere. Ne consegue, pertanto, che una Fondazione, seppure partecipata da Enti Locali, Stato e Regione non può presentare domanda di finanziamento.

D13): all'allegato 1 del Bando della Regione Toscana per "Contributi per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" viene riportato al punto 3.1 che gli interventi che comportino aumento della volumetria dell'edificio non sono ammissibili.

L'edificio oggetto di intervento presenta una copertura piana. Allo stato di fatto, a seguito di forti piogge, l'acqua non riesce a defluire e ristagna sulla copertura, comportando infiltrazioni che vanno a gravare sull'intera struttura.

Per ovviare al problema, si vorrebbe procedere, alla "trasformazione" della copertura da piana ad inclinata. Si creerebbe di fatto un nuovo componente, la cui stratigrafia sarebbe formata da:

- copertura piana esistente

- intercapedine d'aria
- coibentazione
- nuova copertura inclinata

La nuova copertura sarebbe progettata e realizzata, in accordo con la norma UNI 6946, in modo tale da considerare l'intercapedine d'aria a tutti gli effetti un "materiale" della stratigrafia della stessa.

E' possibile procedere come descritto, senza che l'intervento venga identificato come non ammissibile?

R13): la tipologia di intervento 1a) "Isolamento termico di strutture verticali ed orizzontali" di cui al paragrafo 3.1 del Bando deve interessare esclusivamente strutture orizzontali e verticali (pareti, solai e coperture) esistenti verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati, pena la non ammissibilità dello stesso.

Nel caso specifico, se l'intercapedine d'aria è tanto esigua da non determinare flussi termici in tutte le direzioni, è possibile calcolare la trasmittanza complessiva solaio-sottotetto-copertura. In caso contrario l'intercapedine sarebbe da considerarsi un locale non riscaldato e quindi la copertura isolata non apporterebbe nessun miglioramento. A titolo informativo esistono in commercio isolanti già pendenziati che possono ovviare a tale problema.

D14): in riferimento al requisito che gli edifici seppur limitrofi siano alimentati da un'unica pompa di calore, si chiede se sia ammissibile al finanziamento il superamento delle due attuali pompe di calore con un'unica pompa di calore, servente i due edifici separati, ma limitrofi, di cui si compone la RSA.

R14): ai sensi del paragrafo 2.2, punto 1, del Bando, è possibile presentare una domanda avente ad oggetto più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.). Pertanto, se allo stato attuale trattasi di due edifici catastalmente confinanti, adibiti alla medesima destinazione d'uso, ma NON alimentati dallo stesso generatore di calore, non risultano soddisfatti i requisiti di ammissibilità richiesti.

D15): in relazione al bando in oggetto, si chiede conferma che gli interventi di relamping non siano ammessi.

In riferimento alla sostituzione di infissi si chiede conferma che la sostituzione di persiane non sia ammessa.

L'importo minimo di spesa ammissibile di € 210.000 indicato nel bando non sembra riferito all'importo del QE dell'intervento, che pertanto deve essere superiore e contenere al suo interno voci di cui al p.3.4 del bando almeno pari a € 210.000, corretta interpretazione?

Nel caso di un complesso immobiliare costituito da due edifici, il limite di spesa ammissibile di € 210.000 si può riferire all'intero complesso e non ai singoli edifici? Si ipotizza un QE unico che comprenda gli interventi dei due edifici.

R15): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando non sono ammissibili interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento. Pertanto, si conferma che gli interventi di "relamping" non sono ammissibili.

Ai sensi del presente Bando, inoltre, gli infissi sono da intendersi costituiti da un telaio (di legno, di metallo o di materiale plastico) rigidamente collegato alla muratura delimitante il vano, e da parti mobili articolate al telaio con modalità diverse secondo i tipi (per es., un infisso per finestre può essere a una o più ante verticali, a vasistas semplice, doppio, ecc., a bilico orizzontale, a bilico verticale, a saliscendi, a ghigliottina, a fisarmonica, ecc.). La sostituzione di persiane è ammessa all'interno dell'intervento 5a (sistemi di climatizzazione passiva ovvero sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc...) perché trattasi di "chiusure oscuranti", tuttavia nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico, fermo restando il rispetto del DM 26/06/15 dell'intervento.

Il progetto, nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i, deve prevedere spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro. Al di sotto di questa soglia l'intervento non è ammissibile. Il dato, pertanto, non si riferisce al totale quadro economico di progetto che può essere superiore e comprendere spese non ammissibili ai sensi del presente Bando. L'investimento ammissibile è determinato da interventi e spese ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.1 e 3.4 del Bando.

Ai sensi del paragrafo 2.2, punto 1, del Bando, è possibile presentare una domanda avente ad oggetto più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.). In questo caso il limite di spesa ammissibile di 210.000,00 euro si riferisce all'intero investimento, comprensivo di tutti gli interventi e spese ammissibili, indipendentemente dall'edificio in cui ricadono.

Al riguardo si precisa che gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche di cui al paragrafo 2.2 del Bando:

- a) essere localizzati all'interno del territorio regionale;*
- b) essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;*
- c) essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;*
- d) essere di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.1 o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l'ordinamento giuridico vigente;*
- e) essere adibiti ad uso pubblico (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili;*
- f) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, (...).*

D16): nell'ambito del bando in oggetto il Comune xxx intende presentare un progetto di ristrutturazione interna ed efficientamento di un edificio pubblico. Gli interventi di progetto prevedono opere murarie (non propriamente inerenti all'efficientamento ma strettamente necessarie al funzionamento e completamento dell'opera) ed impiantistiche (inerenti al bando).

Vorremmo sapere se le opere murarie, facenti parte il progetto di ristrutturazione ed efficientamento, sono comunque ammissibili o rendicontabili.

Nel caso in cui non fossero ammissibili, vorremmo sapere se la percentuale di cofinanziamento dell'ente da indicare nel bando debba riferirsi al costo complessivo del progetto o solamente al costo delle opere di efficientamento energetico, che nel caso specifico riguarda esclusivamente l'installazione e posa di nuovi impianti e macchinari e le spese tecniche correlate.

R16): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;**
 - 2a) sostituzione di serramenti e infissi;**
 - 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;**
 - 4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria;**
 - 5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc.)**
- A completamento degli interventi sopra indicati può essere attivato anche il seguente intervento:**
- 6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (quali a titolo esemplificativo i BACS, etc.).**
- Ciascuna domanda può prevedere anche più di un intervento di cui alla lettera a).*

Non sono ammissibili a contributo spese per opere edili ed impiantistiche che non siano strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi sopra descritti.

I costi non ammissibili non partecipano alla determinazione dell'investimento ammissibile, su cui viene calcolato il contributo concedibile (max 80,00% dell'investimento ammissibile, con spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro). Tuttavia, ad avere idonea copertura finanziaria deve essere l'intero progetto proposto. Ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando, infatti, la dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, deve dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR (modulo 3 della domanda).

D17): nel bando, all'art. 3.1 - Tipologie di intervento ammissibili è riportato che:

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali: deve interessare esclusivamente strutture orizzontali e verticali (pareti, solai e coperture) esistenti verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati, pena la non ammissibilità dello stesso.

L'edificio scolastico con cui vorremmo partecipare, è con struttura in C.A. (costruito negli anni '70), con l'ultimo solaio piano (che svolge anche la funzione di copertura).

Nell'ambito dell'intervento avremmo bisogno, oltre della sostituzione di tutti gli infissi, anche della posa di una sovrastruttura alla copertura piana avente funzione di coibentazione termica.

Questo intervento è finanziabile nel bando di cui si tratta?

R17): *la tipologia di intervento 1a) (paragrafo 3.1 del Bando) deve prevedere l'isolamento della struttura mediante posa in opera di isolanti con le proprietà di cui alla UNI 10351 (a titolo di esempio lana di roccia, poliuretano, polistirolo, sughero, fibra di legno, etc...).*

D18): abbiamo un progetto per l'utilizzo di un terreno agricolo di proprietà comunale, che prevede l'installazione di un campo fotovoltaico per la creazione di una comunità energetica. E' possibile realizzare un impianto a terra con pannelli fotovoltaici su palo (1,5 megawatt), su tale area?

R18): *il Bando in oggetto finanzia interventi di efficientamento energetico su "edifici pubblici", per cui, ai sensi del paragrafo 2.2 e 3.1 dello stesso, interventi finalizzati all'utilizzo di un terreno agricolo, seppure di proprietà comunale, per l'installazione di un campo fotovoltaico per la creazione di una comunità energetica, non sono ammissibili.*

D19): con riferimento al bando in oggetto, l'Amministrazione comunale vorrebbe chiarimenti in merito alla eventuale "distribuzione" dei finanziamenti concessi. Nel caso di specie, se l'Amministrazione volesse accedere al bando, presentando n. 3 progetti A, B e C (dando per certo che siano interamente ammissibili), si chiede quale sia il criterio di ripartizione del finanziamento.

Pertanto si chiede:

- i progetti verranno finanziati categoricamente in ordine di punteggio, o potrà essere l'Ente a valutarne la priorità in base all'esito dei punteggi assegnati? Ovvero a rinunciare ad uno o più interventi (A e B) per finanziare fino a € 1,5MI il progetto C?

- In merito all'intervento C, l'Ente potrà beneficiare anche del solo importo determinato per non superare il massimale di euro 1.500.000,00 di contributo?

- In merito all'intervento C, la quota restante finanziabile, potrebbe essere eventualmente finanziata se le disponibilità del bando lo consentissero (rifiinanziamento del bando, scorrimento graduatorie, etc.) oppure la quota parte di eventuale rifiinanziamento del bando è indirizzato agli altri interventi in graduatoria che non hanno avuto alcun beneficio? Resta fermo il limite di 1.500.000?

R19): *ai sensi del paragrafo 3.5 del bando, per l'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", Enti Locali, è previsto che ciascun soggetto richiedente possa presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a € 1.500.000,00. Come indicate voi stessi nel quesito e tale limite non è modificabile.*

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima dell'ottanta per cento (80%) dei costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la realizzazione delle operazioni finanziate, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060. Tuttavia non è obbligatorio chiedere l'aliquota massima di finanziamento, anche considerato il Criterio di valutazione 7 (paragrafo 5.4.1 del Bando) che assegna un punteggio crescente all'aumentare del cofinanziamento (e quindi al diminuire della percentuale di contributo richiesta):

- per azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"

- cofinanziamento 20% (3 punti)

- cofinanziamento dal 20% al 30% (6 punti)

- cofinanziamento dal 30% al 40% (9 punti)

- cofinanziamento dal 40% (12 punti).

Ai fini della concessione del contributo è dirimente la posizione in graduatoria (punteggio conseguito), oltre alla disponibilità delle risorse.

Il Comune può chiedere la percentuale di contributo che ritiene più opportuna, nel rispetto del limite massimo fissato dal Bando (80,00%) e, certamente, può rinunciare al contributo concesso rispetto ad uno o più interventi (ai sensi del paragrafo 8.2, lettera j), e paragrafo 8.3 del Bando), ma questo andrà a vantaggio del progetto ammissibile posizionato subito dopo nella graduatoria approvata e non necessariamente di un proprio progetto.

Infine, le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni. Il Bando può prevedere esplicitamente la possibilità di utilizzare risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziare al fine di finanziare progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse inizialmente stanziare.

Tuttavia, in caso di scorrimento della graduatoria per la disponibilità di risorse aggiuntive (siano esse derivanti da economie verificatesi in attuazione dei progetti ammessi e finanziati o da ulteriori stanziamenti), queste sono destinate a finanziare i progetti dove non sia stato possibile finanziare l'intero contributo giudicato ammissibile per mancanza di risorse. Pertanto il contributo richiesto e giudicato ammissibile non è incrementabile.

D20): l'intervento 6a) relativo ai sistemi BACS deve essere attivato solo a completamento di tutti o anche di uno solo degli interventi da 1a) a 5a)?

R20): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, l'intervento 6a) deve essere attivato solo a completamento degli interventi da 1a) a 5a) ed essere funzionale agli stessi. Pertanto, per attivare l'intervento 6a) è necessario attivare almeno uno degli interventi da 1a) a 5a).

L'intervento 6a) deve riguardare sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici relativi ai soli servizi energetici del fabbricato, pena la non ammissibilità dello stesso.

Nell'ambito dell'intervento 6a) sono ammissibili altresì sistemi intelligenti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero calore. Inoltre, non sono ammissibili, ai fini del presente Bando, interventi di cui alla lettera 6a) associati solamente all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.

D21): Il bando indica che "L'intervento 3a) deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, pena la non ammissibilità dello stesso". Si chiede conferma del fatto che sia ammissibile un intervento che prevede l'installazione di una pompa di calore che soddisfi l'intero fabbisogno termico di un immobile, sostituendo funzionalmente al 100% la caldaia a metano nella produzione di energia termica, ma che non smantelli fisicamente la caldaia a metano, relegandola a ruolo di impianto di sicurezza, da attivare in caso di guasto della pompa di calore (come avviene per i gruppi elettrogeni rispetto ad una fornitura di energia elettrica). L'intervento prevede l'installazione di un sistema BMS - Building Management System che, tra le altre cose, potrà registrare eventualmente le ore di accensione degli impianti di sicurezza (gruppi elettrogeni e caldaia di riserva).

R21): considerato che l'intervento 3a) prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza e che lo stesso deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore. La proposta descritta si delinea come non ammissibile in quanto la caldaia deve essere smantellata per poter considerare l'intervento ammissibile. Nel caso si voglia mantenere la caldaia si suggerisce di partecipare al Bando, di prossima pubblicazione, riguardante le FER. In questo caso la pompa di calore è ad integrazione della caldaia.

D22): il bando indica che "L'intervento 3a) deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, pena la non ammissibilità dello stesso." Si richiede chiarimento riguardo cosa si intenda per sostituzione.

Un edificio su cui si vorrebbe proporre un intervento è alimentato da una sottostazione di teleriscaldamento invernale. Peraltro la stessa sottostazione è a servizio di due distinti edifici scolastici (asilo e materna). La rete e centrale di teleriscaldamento è di proprietà e gestione esterna.

Esiste inoltre l'esigenza dell'amministrazione di realizzare/ristrutturare un piccolo impianto di condizionamento estivo. Si deve effettivamente dismettere la sottocentrale termica per installare una pompa di calore (sostituzione "fisica") oppure si può progettare la pompa di calore in modo da soddisfare l'intero fabbisogno termico, e mantenere la sottocentrale per riserva in caso di guasto della pompa di calore (sostituzione "funzionale")?

Poiché comunque andrà previsto un BMS, le eventuali ore di funzionamento dell'impianto che rimane installato risulteranno registrate, quindi rimane evidenza di come e quanto si sta utilizzando il nuovo impianto.

Se necessario potrebbe anche essere comunicato quando si impiega il vecchio impianto lasciato appunto a riserva.

R22): considerato che l'intervento 3a) prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza e che lo stesso deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, si precisa che gli impianti di teleriscaldamento non sono interventi ammissibili dal Bando. E' possibile prendere in considerazione l'intervento nel caso venga fatto il distacco dalla rete e realizzato un impianto per ogni edificio (asilo e materna) oppure un impianto centralizzato a servizio dei soli due edifici scolastici.

Rispetto all'indicazione per cui la "rete e centrale di teleriscaldamento è di proprietà e gestione esterna", si precisa che, secondo l'Allegato A - Definizioni del Bando, per "edificio" si intende "il sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno". Non sono ammissibili, pertanto, spese riguardanti impianti e dispositivi tecnologici che non siano di proprietà pubblica e che non siano nella piena disponibilità del proponente.

Si ricorda che il condizionamento estivo non è un intervento ammissibile dal Bando, tuttavia è possibile prendere in considerazione l'intervento nel caso in cui venga utilizzato lo stesso impianto (stesse tubazioni e, non distribuzione a 4 tubi, e stessi emettitori) e lo stesso generatore di calore (pompa di calore) del servizio riscaldamento. Infine, se per sottocentrale si intende un sistema assemblato composto da scambiatore di calore, circolatore ed altri

componenti di regolazione e controllo, tale sistema non è per sua natura "un generatore di calore" per cui anche in caso di guasto della pompa di calore la sottocentrale non può sostituirsi allo stesso, anche in virtù del distacco dalla centrale di teleriscaldamento. Gli interventi relativi alle reti di teleriscaldamento sono oggetto del prossimo bando sulle FER di prossima uscita.

Inoltre si ricorda che il progetto deve raggiungere un risparmio energetico Epgltot >30% rispetto alla situazione ante intervento per gli interventi ammissibili (paragrafo 3.1 del Bando).

D23): in relazione al Bando in oggetto chiediamo se un'Area territoriale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) può presentare domanda. Il CNR è un Ente di Ricerca Pubblico e non pare citato nel bando in oggetto.

R23): ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, per l'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana: Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni) e Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere (Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere). Pertanto il CNR non può presentare domanda.

D24): di seguito alcuni quesiti sul Bando in oggetto:

- 1) Un immobile, di proprietà del Comune, su convenzione con XX è stato affidato all'ASP per la gestione del servizio di RSA, quale è il soggetto che può presentare domanda di finanziamento? Sulla base della formulazione del bando pare che l'ASP possa direttamente procedere.
- 2) Un immobile comunale è utilizzato periodicamente come cinema, al di sotto dei 100 spettatori, con un programma rivolto al pubblico locale. E' ammissibile la domanda di partecipazione? In base all'art. 1 lettera f del bando, pare di sì, essendo l'attività economica rivolta ad un pubblico locale.
- 3) Il Comune ha avviato un programma di efficientamento energetico con un partner esterno attraverso un PPP. E' possibile partecipare al bando con le opere previste nel partenariato? Se sì, è il comune titolato a presentare domanda?
- 4) Un immobile ad uso scolastico è di proprietà in parte comunale ed in parte provinciale. Gli impianti elettrici sono distinti anche nelle utenze, mentre la centrale termica è unica. E' possibile presentare domanda per la sola parte di proprietà comunale, analizzando anche la centrale termica comune? Oppure la diagnosi energetica deve necessariamente interessare tutto il fabbricato?
- 5) Il punteggio assegnato sulla base della destinazione d'uso è un sì/no oppure in caso di usi promiscui può essere parametrato? (per esempio uno spazio polivalente utilizzato per attività formative)
- 6) l'edilizia scolastica nel nostro comune viene gestita in maniera associata dalla unione dei comuni, anche se gli immobili sono di proprietà comunale. Entrambi i soggetti sono titolati a presentare domanda (comune/unione)?

R24): la risposta è articolata per punti in considerazione dei quesiti formulati:

1) ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, l'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" prevede, tra i soggetti titolati a presentare domanda per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica, anche le ASP.

Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, inoltre, l'edificio oggetto di intervento deve essere di proprietà pubblica e, nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario dell'edificio, è necessario che sia in possesso di titolo attestante la disponibilità dello stesso, secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Per questo motivo la domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

2) ai sensi del paragrafo 2.2, punto 2, lettere d) ed e), del Bando, l'edificio oggetto d'intervento deve essere di proprietà pubblica e adibito ad uso pubblico, come nel caso descritto. Tuttavia se l'attività pubblica è espletata attraverso un soggetto privato, il Comune deve selezionare o avere già selezionato il soggetto gestore dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Al riguardo si ricorda che:

- il contributo di cui al presente Bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando.

- l'edificio oggetto d'intervento non può essere destinato all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, come richiamato alla lettera f) del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando, per cui il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio; in alternativa le attività economiche svolte al suo interno devono avere carattere puramente locale ed essere rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato. Per carattere puramente locale

si intendono quelle infrastrutture o attività con bacino di utenza talmente locale da non incidere sugli scambi tra Stati membri. Quanto descritto è pertinente, considerato che per esercizio di attività economiche si intende l'offerta di beni e servizi in un mercato, secondo la definizione di cui alla sezione 2 "Nozione di impresa e di attività economica" della Comunicazione 2016/C 262/01.

3) ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A. Nello specifico:

- "operazione PPP ": ai fini del presente bando si intende la stipula di contratti di partenariato pubblico privato (PPP) così come definite all'art.2, punto 15, del Reg. (UE) 2021/1060, ovvero operazioni attuate tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe. L'operazione PPP dovrà prevedere, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.36/2023, la stipula di contratti di PPP nella forma di Contratto di Rendimento Energetico o Contratto di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

- "contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)": accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (art 2 c. 2 lett. n) D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i.)

Tuttavia, non sono ammissibili progetti che prevedono interventi che, alla data di presentazione della domanda, risultano con lavori aggiudicati e/o forniture affidate. Nello specifico, ai sensi del paragrafo 3.2, sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda.

Per "avvio dei lavori" si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all'acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Pertanto i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del Bando possono presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell'intervento. Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022 (con D.D. n. 8721 del 22/04/2024 il termine precedentemente previsto del 01/01/2021 viene modificato con il 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana) e ricomprese tra le "somme a disposizione" del quadro economico.

4) fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del Bando, gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi su singole porzioni di edifici pubblici sono ammissibili a condizione che l'intero edificio, di cui la porzione oggetto di intervento fa parte, consegua un miglioramento dal punto di vista energetico, come desumibile dalla documentazione indicata al paragrafo 4.2 del Bando che il soggetto proponente dovrà presentare a corredo della domanda di finanziamento. La diagnosi energetica, pertanto, deve necessariamente interessare l'intero edificio oggetto d'intervento.

Se la porzione di immobile presenta un proprio subalterno (differente rispetto all'altra porzione) è possibile presentare un Ape ante e post della sola porzione oggetto di intervento; qualora gli interventi riguardassero anche la sostituzione del generatore di calore con l'impianto sempre centralizzato allora gli Ape devono far riferimento all'intero edificio.

Per quanto riguarda la Diagnosi energetica sarà cura del tecnico decidere il livello di accuratezza del documento anche in base ai dati disponibili e/o alle misurazioni da effettuare.

5) ai sensi del paragrafo 2.2, punto 1, ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.). Pertanto, anche nell'ambito di un unico edificio, la destinazione d'uso degli spazi deve essere la stessa.

6) ai sensi del paragrafo 2.1 del bando, per l'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", le domande possono essere presentate, tra gli altri, da Comuni e da Unioni di Comuni. Ai sensi del paragrafo 2.2,

punto 2, l'edificio deve essere di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente, secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda.

D25): un'associazione di volontario, iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato Sezione Provinciale di XX ed operante nel settore prevalente "sociale" attività prevalente "donne", rientra tra i soggetti che possono presentare progetti di efficientamento energetico e fare richiesta dei relativi contributi.

R25): l'associazione descritta non è titolata alla presentazione della domanda di contributo a valere sull'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici". Ai sensi del paragrafo 2.1 del bando, infatti, le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana:

A) Enti Locali

- Comuni
- Province
- Città Metropolitane
- Unioni di Comuni

B) Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere.

D26): questa ASP è proprietaria di un edificio adibito a RSA per il quale intende procedere a interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico.

L'ASP e il Comune ove l'ASP ha sede vorrebbero ricorrere ad un accordo di programma di cui all'art. 34 d.lgs. 267/2000, in base al quale l'ASP provvederebbe alla progettazione, mentre l'affidamento dei lavori e la stipula ed esecuzione del contratto sarebbero effettuate dal Comune.

Si chiede se l'ASP possa presentare istanza di partecipazione al bando e, in caso di approvazione del progetto, trasferire al Comune il contributo.

R26): ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, l'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" prevede, tra i soggetti titolati a presentare domanda per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica, anche le ASP.

L'edificio oggetto d'intervento, inoltre, deve essere di proprietà pubblica e nella disponibilità, secondo l'ordinamento giuridico vigente e per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda, del soggetto proponente.

Per edificio di proprietà pubblica" deve intendersi (Allegato A-Definizioni) edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; (art 2 lett I-septies) Dlgs 192/05 e smi).

Le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A.

Infine il soggetto proponente, in caso di ammissione a contributo, è unico soggetto beneficiario dello stesso e, nel caso di appalto avente per oggetto l'esecuzione di opere o lavori e/o l'acquisizione di servizi o di forniture, nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, le spese devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo, sostenute e pagate da quest'ultimo.

D27): di seguito alcuni quesiti e alcune riflessioni:

- Bando PR-FESR finanzia, sostanzialmente, interventi su involucro edilizio e PdC. Tuttavia, in molte situazioni è preferibile o obbligatorio effettuare un progetto/procedimento globale di riqualificazione energetica: lo stesso Decreto CAM impone una progettazione "livello Nzeb" nel caso di ristrutturazione importante di primo livello.
- La valutazione del risparmio energetico EpGI (>30%) sarebbe auspicabile fosse operata sull'intero progetto, e non solamente sugli interventi finanziati. Se il risparmio fosse calcolato solo sugli interventi finanziati, sarebbe necessario redigere un "Ape progetto" ed una "Diagnosi" apposite per simulare solamente lo scenario "interventi finanziati"; tuttavia, dopo la realizzazione, la fase di rendicontazione diverrebbe oltremodo complessa, perché Ape Finale e Bollettazione Post si riferirebbero all'intervento globale;
- La "ratio legis" del bando promuove progetti di efficienza: sembrerebbe dunque "corretto" valutare il risparmio EpGI sull'intero progetto, inducendo progettisti e stazioni appaltanti a redigere progetti "più efficienti" di quelli composti solo dagli interventi finanziati dal bando. Le spese ammissibili al finanziamento PR-FESR resterebbero

comunque contenute, aumenterebbe il cofinanziamento dell'ente e, in ultima analisi, il risultato di risparmio energetico globale.

- Al contrario, se la valutazione del risparmio energetico EpGI (>30%) fosse limitata ai soli interventi ammessi a finanziamento nel bando, alcuni progetti di efficienza potrebbero rimanere anestetizzati, non candidati, non realizzati. Per esempio, una RSA di recente costruzione non ha necessità di interventi sull'involucro, tuttavia realizzerebbe un grande risparmio installando una PdC elettrica, un impianto FV e operando un relamping: risparmio globale di circa 50%, di cui solo 15% riconducibile a PdC, intervento non candidabile e, forse, abbandonato dal Committente.

R27): si risponde per punti:

1) il Bando fa riferimento ad alcuni ambiti di intervento previsti del Dlgs 192/05 e suo decreto attuativo DM 26/06/15, ossia le ristrutturazioni di 1 e 2 livello e la riqualificazione energetica di involucro e/o impiantistica.

Al paragrafo 3.1 del Bando sono previsti interventi relativi alle fonti rinnovabili:

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria.

Affinché un edificio sia NZEB, oltre al rispetto dei parametri di cui al DM 26.06.15, ottenuti con interventi simultanei sull'involucro edilizio e sugli impianti, è necessario rispettare l'Allegato 3 del Dlgs 199/21 c.2 relativo "al contemporaneo rispetto della copertura del 65% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 65% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva con l'utilizzo di fonti rinnovabili".

Tale obbligo risulta difficilmente raggiungibile con la sola installazione dei pannelli fotovoltaici (soprattutto in assenza della climatizzazione estiva), al contrario risulta raggiungibile con l'installazione della sola pompa di calore.

Si ricorda che per quanto riguarda l'apporto delle fonti rinnovabili la normativa vigente prevede il calcolo della ripartizione in proporzione al fabbisogno dei servizi presenti all'interno del fabbricato, e l'energia eccedente non viene considerata.

Il Bando risulta in linea con gli indirizzi europei che mirano ad una decarbonizzazione degli edifici per la quale, senza la riduzione dei fabbisogni energetici, non è possibile raggiungere tale obiettivo.

2) Il Bando non prevede interventi riguardanti il fotovoltaico e la sostituzione dei corpi illuminanti, in linea con quanto espresso precedentemente sul tema della decarbonizzazione.

L'Ape di progetto è richiesta esclusivamente ai fini del Bando (non esiste a livello normativo vigente) e deve essere redatta al fine di calcolare il risparmio energetico Epgltot >30% rispetto alla situazione ante intervento per gli interventi ammissibili (paragrafo 3.1 del Bando).

La Diagnosi energetica è un documento essenziale perché indirizza la progettazione e la realizzazione degli interventi; la sua particolarità consiste nella riproduzione di un modello energetico (termico ed elettrico) di tutti i servizi presenti all'interno fabbricato (anche quelli non contenuti nell'Ape) e sulla base di questo illustra quali siano gli interventi migliorativi di efficientamento energetico attuabili sotto l'aspetto costi-benefici.

Tali interventi saranno dettagliatamente illustrati in forma singola e in forma aggregata valutando la loro interazione: solo così è possibile valutare la convenienza o meno di realizzazione di una o più opere. Nella fase di rendicontazione deve essere redatto invece l'Ape di fine lavori conforme alle normative vigenti.

Tale documento deve contenere tutti gli interventi realizzati (anche quelli eventualmente non previsti da bando es. FV e relamping) e risulta indispensabile ai fini delle valutazioni istruttorie.

Ai fini del risparmio effettivamente raggiunto mediante le bollette post intervento, sarà compito del tecnico utilizzare eventuali parametrizzazioni al fine di confrontare i consumi ante con quelli post per dimostrare l'effettivo risparmio (nel caso del fotovoltaico basta conoscere la produzione annuale mentre nel caso dei corpi illuminanti è già presente all'interno della diagnosi il modello energetico elettrico da cui fare le eventuali valutazioni).

Si ricorda infine che i documenti inerenti gli APE non tengono in considerazione eventuali servizi esistenti al di fuori di tale documentazione (FM, altri processi tecnologici, etc...) su cui inevitabilmente alcune opere possono incidere anche in maniera preponderante (fotovoltaico).

3) Si ricorda che il Bando permette la cumulabilità degli interventi con il Conto Termico anche per gli interventi di relamping e per il fotovoltaico in caso di edifici NZEB. Inoltre è di prossima uscita il bando PR FESR 2021-2027 che finanzia gli interventi riferiti alle sole fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico.

4) Il Bando in linea con la direttiva europea premia gli edifici esistenti con una classe energetica di partenza più bassa (G, F, E).

Gli interventi di relamping possono essere collegati ai sistemi di automazione di cui all'intervento 6a, tale sistema potrebbe infatti risultare determinante nell'utilizzo più efficiente del servizio di illuminazione (per esempio sull'accensione o meno delle luci) ma anche sul controllo e ottimizzazione dei servizi di riscaldamento e

climatizzazione a cui fa capo per esempio una pompa di calore. In genere una riqualificazione energetica di tutto il sistema impiantistico con una pompa di calore adeguatamente progettata, permette per gli edifici energeticamente più efficienti, un salto di due classi. In merito all'installazione di impianti fotovoltaici a servizio di edifici, l'Unione Europea ritiene che siano interventi che non producono di fatto una riduzione dei fabbisogni energetici ma solo una riduzione dei consumi al contatore, per cui li ritiene interventi secondari da accompagnare a quelli primari di riduzione energetica.

D28): nella ipotesi che gli infissi non possano in alcuno modo essere modificati in forma e dimensioni, si chiede:

1) Se una scuola ha 100 infissi, di cui è necessario/opportuno modificarne 10, è possibile modificarli, escludendoli dagli interventi ammissibili e dalla simulazione "Ape Progetto"? Ovviamente, nella simulazione Ape progetto, tali infissi sarebbero simulati come "invariati".

2) Nella ipotesi di redigere un progetto perfettamente conforme agli interventi ammissibili, operando una riqualificazione globale di copertura, pareti, infissi ed installazione PdC, sicuramente si ricadrebbe in "ristrutturazione importante di primo livello"; di conseguenza, il Decreto CAM imporrebbe il raggiungimento di NZEB. Questo comporterebbe, innanzitutto, il probabile obbligo di realizzare interventi non ammissibili e non finanziati (relamping e FER). Inoltre, fra i requisiti da rispettare Nzeb, alcuni sono influenzati (direttamente ed indirettamente) dalla superficie trasparente complessiva (almeno Eph, Epc, H'T, Asol): in alcuni casi, la verifica è superabile solamente diminuendo la superficie trasparente totale. Molte scuole esistenti hanno superfici trasparenti "esagerate": anche sostituendo tutti gli infissi con nuovi ad Uw=0.9 (valore eccezionale), probabilmente la verifica H'T non verrebbe superata. In casi come questi, il rispetto della normativa energetica non sembra aderire alle regole di ingaggio PR-FESR: come sarebbe corretto e conveniente ragionare?

R28): nel rispetto delle disposizioni del Bando, è possibile procedere come ipotizzato. Tuttavia si segnalano eventuali incongruenze al momento della verifica dei requisiti minimi (ai sensi del DM 26/06/2015) che dovrebbe essere fatta considerando l'intero progetto.

Si fa presente che quanto previsto al paragrafo 3.1 del bando per la tipologia di intervento 2a è in linea con gli incentivi fiscali statali (detrazioni fiscali, GSE etc).

D29): può un'amministrazione comunale presentare domanda per una piscina di proprietà pubblica, che attualmente è affidata nella gestione ad una Associazione Sportiva Dilettantistica, la quale si sta accollando anche le spese energetiche. Il Comune si sta accollando tutti i costi di manutenzione straordinaria.

L'edificio e gli impianti versano in condizioni precarie e la possibilità di usufruire di questo bando sarebbe veramente un'occasione irripetibile per il Comune.

Il fatto che il Comune, in questo momento, non sia intestatario delle bollette, potrebbe essere caso ostativo alla presentazione della domanda?

R29): se il soggetto proponente è il Comune, che è anche proprietario dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, ciò soddisfa il requisito di cui alla lettera d), del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando.

Se l'edificio è adibito ad attività sportiva, ciò soddisfa il requisito di cui alla lettera e), del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando, per cui l'edificio oggetto di intervento deve essere adibito ad uso pubblico. Nel caso specifico, però, l'attività pubblica è espletata attraverso un soggetto privato, gestore dell'edificio. In questo caso il Comune deve selezionare o avere già selezionato il soggetto gestore dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Si ricorda che il contributo di cui al presente Bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando.

A tal proposito, ai sensi del paragrafo 4.2, punto 19, del Bando, la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che l'uso dell'edificio non può conferire al soggetto gestore un beneficio economico che lo stesso non potrebbe ottenere alle normali condizioni di mercato. Ciò accade nel caso in cui l'importo pagato dal Gestore per il diritto di sfruttare l'edificio risulta inferiore a quanto lo stesso avrebbe dovuto pagare, alle normali condizioni di mercato, per lo sfruttamento di un edificio analogo (cfr. Paragrafo 7.3, punto 223) della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01).

Inoltre, l'edificio oggetto d'intervento non può essere destinato all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, come richiamato alla lettera f) del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando, per cui il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio; in alternativa le attività economiche svolte al suo interno devono avere

carattere puramente locale ed essere rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato. Per carattere puramente locale si intendono quelle infrastrutture o attività con bacino di utenza talmente locale da non incidere sugli scambi tra Stati membri. Quanto descritto è pertinente, considerato che per esercizio di attività economiche si intende l'offerta di beni e servizi in un mercato, secondo la definizione di cui alla sezione 2 "Nozione di impresa e di attività economica" della Comunicazione 2016/C 262/01.

Ai fini del bando gli interventi ammissibili sono quelli riportati al paragrafo 3.1 del bando e che in particolare gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva devono essere definiti secondo il D.Lgs 48/2020. Si ricorda infine che gli interventi riguardanti il processo di riscaldamento dell'acqua della piscina non sono ammissibili.

D30): in riferimento al Bando FESR 2021/2027 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, considerato che tra i criteri di valutazione di cui al punto 5.4.1, sono assegnati 5 punti nel caso di complementarità di interventi di prevenzione sismica, si chiede se gli stessi possano essere ammessi a contributo.

Se non fossero ammessi a contributo, nel caso in cui uno stesso intervento (es. intonaco armato termoisolante) possa risultare sia di miglioramento/adequamento sismico, che di efficientamento energetico, verrebbe effettuata una decurtazione?

Si chiede inoltre se per interventi di prevenzione sismica si intenda sia il miglioramento che l'adequamento sismico.

R30): ai sensi del paragrafo 5.4.1 del Bando sono assegnati 5 punti al progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica, nel caso in cui:

- l'immobile sia oggetto contestualmente di interventi per la prevenzione sismica, per i quali è stata presentata domanda a valere sul Bando di cui all'Azione 2.4.1 del PR FESR 2021-2027 e risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente Bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016.

Al riguardo però si deve precisare che, ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Inoltre sono ammissibili ai sensi del presente Bando solo gli interventi e le spese di cui ai paragrafi 3.1 e 3.4 dello stesso.

D31): Riportiamo di seguito due dubbi interpretativi riguardo al bando in oggetto. All'art. 3.1 del bando, punto 4a) rientra tra gli interventi incentivabili il seguente intervento: "sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria".

Il nostro progetto prevede la sostituzione di una caldaia a gas, che attualmente produce sia acs sia riscaldamento, con due generatori distinti per acs e climatizzazione, ossia:

1)generatore VRF per la climatizzazione

2)tre pannelli solari + pompa di calore aria-acqua + boiler di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria.

La nostra domanda è se sia incentivabile quest ultimo intervento finalizzato alla produzione di acs (ossia solare termico-pdc+accumulo).

Sempre all'art. 3.1 del bando è riportato:

"Il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (E_{pgl,tot}) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto.

I consumi di energia primaria di cui sopra sono da riferirsi alla climatizzazione estiva, invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e al trasporto di persone o cose, a prescindere se gli interventi oggetto di domanda incidono solo su alcuni dei suddetti servizi."

Il nostro dubbio è quindi se includere o meno nel calcolo della riduzione dell'E_{pgl,tot} anche interventi che non sono previsti dal bando, come l'installazione di impianto fotovoltaico.

R31): in relazione a quanto esposto si precisa che l'intervento 4a) di cui al paragrafo 3.1 del Bando deve riguardare la sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria. L'installazione di entrambe le soluzioni non è ammissibile.

Si conferma che il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (E_{pgl,tot}) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto e che deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili; le spese non ammissibili ai sensi del Bando non contribuiscono a

determinare il contributo concedibile e non possono quindi contribuire al raggiungimento di una determinata posizione in graduatoria del progetto.

Pertanto gli interventi che non sono ammissibili da Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'Epgltot.

D32): Questa ASP svolge la propria attività di RSA e centro diurno in due strutture distinte con diversa autorizzazione e accreditamento:

1. 60 posti letto residenziali, in edificio di proprietà;

2. 38 posti letto residenziali, più 10 posti semiresidenziali, in edificio in concessione e di proprietà della Azienda USL

L'eventuale adesione al bando per l'efficientamento energetico potrebbe riguardare solo la seconda; ma, prima di affrontare la richiesta di diagnosi energetica, abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti:

1. questa ASP, poiché concessionaria e non proprietaria del bene, può essere soggetto richiedente e beneficiario?

2. esiste già un progetto di massima (no definitivo, tantomeno esecutivo) per adeguamento ed efficientamento dei locali, che sarà cofinanziato dalla RT, dai tre comuni territorialmente competenti e dalla ASP. La realizzazione di questi lavori è funzionale alla proroga della concessione di utilizzo fino al 2050 (25 anni) da parte della Azienda USL (si prevede la sottoscrizione del nuovo atto di concessione a breve). Questa ASP può cumulare il contributo esistente con ulteriori finanziamenti derivanti da questo bando per coprire quota parte dei propri costi di investimento ammissibili?

R32): con riferimento a quanto richiesto si precisa che, ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, l'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" prevede, tra i soggetti titolati a presentare domanda per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica, anche le ASP.

Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, inoltre, l'edificio oggetto di intervento deve essere di proprietà pubblica e, nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario dell'edificio, è necessario che sia in possesso di titolo attestante la disponibilità dello stesso, secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Per questo motivo la domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

Il progetto, nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i, deve comportare spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro.

Ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente Bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo. Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito del PR FESR 2021-2027 Azione 2.1.1 per le Strategie aree interne e Azione 5.1.1 per le Strategie aree urbane.

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda (paragrafi D.3.1 e D.3.1 del modulo di Domanda). In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva.

La situazione descritta, pertanto, sembrerebbe evidenziare la necessità di formalizzare il rinnovo del titolo di disponibilità entro la data di presentazione della domanda, poiché in scadenza a breve. Al riguardo si ricorda che è possibile presentare domanda fino alle ore 12:00 del giorno 28/06/2024.

D33): per un edificio adibito a scuola dell'infanzia, l'Ente Pubblico ha predisposto un progetto esecutivo comprendente opere di isolamento termico di pareti verticali ed orizzontali, sostituzione degli infissi e interventi impiantistici quali sostituzione dell'impianto di climatizzazione, impianto solare termico, installazione di VMC ecc.

Per motivi di ordine economico l'Ente intende suddividere l'intervento in lotti funzionali, prevedendo come primo intervento l'esecuzione dell'isolamento termico e di sostituzione degli infissi e successivamente la realizzazione delle opere impiantistiche.

Domande:

Nel caso di partecipazione al Bando con la previsione di realizzazione di tutte le opere suddivise in due lotti funzionali si chiede, qualora entrambi fossero ammessi al contributo, se la mancata realizzazione del 2°lotto relativo agli impianti, precluda la concessione del finanziamento dell'altro lotto eventualmente eseguito;

Nel caso di partecipazione al Bando con la previsione di realizzare il solo lotto funzionale relativo alle opere di isolamento termico e sostituzione degli infissi, è possibile presentare il progetto esecutivo già predisposto comprendente anche gli altri interventi o viene richiesto un progetto specifico relativo alle sole opere oggetto di richiesta di finanziamento?

R33): il Bando in esame prevede la possibilità di articolare l'investimento in lotti funzionali. Tuttavia occorre precisare che la determinazione dell'investimento ammissibile prescinde dalla distinzione in lotti delle opere proposte, per cui tutti gli interventi e spese ammissibili, così come definiti ai paragrafi 3.1 e 3.4 del Bando, indipendentemente dai lotti, contribuiscono all'ammissibilità dell'operazione.

Si precisa che solo gli interventi ammissibili del progetto complessivo (lotto 1, lotto 2, lotto n,...) concorrono a determinare il punteggio relativo ai criteri di valutazione. Si sconsiglia, pertanto, di includere nell'operazione oggetto di richiesta di contributo un lotto che non si abbia intenzione di realizzare nel rispetto dei vincoli e delle tempistiche imposte dal Bando. La rinuncia a uno o più lotti funzionali renderebbe necessario valutare se le modifiche intervenute condizionano i criteri di valutazione, per cui dovrà essere attivata una verifica del punteggio in graduatoria, ai fini del rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 6.3 del Bando.

Al riguardo si ricorda infatti che i soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, a: - realizzare l'investimento secondo i requisiti/contenuti previsti nel progetto approvato e determinanti ai fini dell'inserimento utile nella graduatoria dei progetti finanziati; - non apportare modifiche sostanziali al progetto che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg UE 2021/1060.

Inoltre, qualora si verifichi una rimodulazione dell'importo dell'investimento ammissibile sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione del progetto, il contributo concesso è ricalcolato applicando la percentuale di contributo come risultante dal decreto di concessione e dalla Convenzione di cui al paragrafo 6.2, fermo restando che il contributo in termini assoluti non può mai superare quello risultante dal medesimo decreto/Convenzione. Al riguardo si ricorda che le spese ammissibili totali devono essere superiori a 210.000,00 euro, soglia che va rispettata anche in corso di realizzazione.

Infine, si precisa che gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo non rientrano tra quelli elencati al paragrafo 3.1 del Bando "Tipologie di intervento ammissibili" e quindi risultano non ammissibili.

D34): l'Ente è proprietario di una struttura sportiva per la quale sono già stati effettuati interventi di isolamento e sostituzione infissi.

Fra gli interventi ammessi al bando in progetto è quindi possibile partecipare con la sostituzione del generatore di calore per il riscaldamento (int. 3A) e del generatore per la produzione di ACS (int. 4A), essendo la struttura dotata di due caldaie a gas metano.

L'intervento porta ad una riduzione effettiva di utilizzo delle fonti fossili quale il gas metano, ma sposta i consumi dal vettore gas al vettore energia elettrica.

La struttura sportiva è dotata anche di campo da calcio con annesso impianto di illuminazione con 4 torri faro dotate complessivamente di 24 lampade agli alogenuri metallici da 2kW.

(...).

La sola realizzazione degli interventi previsti dal bando impone di intervenire anche su un aumento di potenza al contatore elettrico, mentre dal punto di vista del risparmio energetico sarebbe opportuno, relativamente al presente caso, la sostituzione delle lampade agli alogenuri metallici con nuove a LED e installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo. Entrambi interventi che però sono esclusi, ovvero non finanziabili, dal presente bando.

Per le considerazioni sopra espresse vorrei sapere se è possibile effettuare gli interventi 3A e 4A di sostituzione dei generatori di calore ammessi al bando congiuntamente agli interventi di installazione di impianto fotovoltaico e sostituzione delle lampade delle torri faro non finanziati dal bando, tenendo gli interventi distintamente rendicontati e chiedendo il contributo per i soli interventi ammessi da bando.

R34): un progetto ammissibile ai sensi del presente Bando, può prevedere costi non ammissibili, pertanto, confermando che il Bando non finanzia interventi riguardanti il fotovoltaico e la sostituzione dei corpi illuminanti, si precisa che il progetto li può prevedere: chiaramente le relative spese non saranno ammissibili, per cui non contribuiranno né alla determinazione dell'investimento ammissibile e relativo contributo, né al raggiungimento di una determinata posizione in graduatoria del progetto.

Ai sensi del paragrafo 7 del Bando la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ammesse a contributo. Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi a uno o più edifici oggetto di domanda ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili.

La documentazione amministrativa e contabile del progetto deve essere separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali.

In fine si ricorda che il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando, come desumibile dall'APE di progetto e tale riduzione deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili.

D35): abbiamo intenzione di partecipare al bando " Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici"- PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2 Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", con un edificio di proprietà comunale consistente in un impianto sportivo composto da un fabbricato in muratura adibito a spogliatoio e un campo polivalente realizzato con struttura in legno lamellare e coperto con telo in PVC. La struttura coperta da telo in PVC attualmente è riscaldata da un generatore ad aria calda monostadio da 220 Kw installato nel 2004, è nostra intenzione sostituirlo con uno a condensazione modulante più efficiente, il bando prevede tra le tipologie di intervento ammissibili al punto 3a) che la sostituzione di impianti di climatizzazione deve essere fatto con pompe di calore.

E' possibile installare tale generatore ad aria calda a condensazione da 220 Kw con la quota relativa al nostro cofinanziamento senza pregiudicare l'ammissibilità del progetto al bando?

R35): si ricorda che l'intervento 3a) (paragrafo 3.1 del Bando) prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza. Pertanto, in base alle informazioni fornite, l'intervento descritto non sembra rientrare nelle casistiche del Bando in quanto non si configura come impianto alimentato da pompe di calore ad alta efficienza. Si precisa che l'intervento può comunque essere realizzato senza però concorrere alla riduzione dell' Epglot e che l'Ape post intervento non deve tenere in considerazione il suddetto intervento. Allo stesso modo tale intervento non deve essere computato nelle spese ammissibili e in nessun criterio di valutazione che determina il punteggio.

Inoltre si ricorda che il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando.

D36): siamo a richiedere chiarimenti in merito ai seguenti punti dell'Allegato B "Modello di domanda di finanziamento":

Punto C.1 – PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI (Art. 41 D.Lgs. 36/2023): per partecipare al bando, il progetto (PFTE) deve essere inserito all'interno del programma triennale?

Punto C.2 - C.2 - INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE: presentando il PFTE, il titolo abilitativo (CILA/SCIA) possiamo richiederlo in un secondo momento alla approvazione del Progetto Esecutivo?

Inoltre:

- 1) Per presentare la domanda basta solo la dichiarazione di disponibilità al cofinanziamento, senza nessun altro atto?
- 2) nel caso in cui volessimo avvalerci del conto termico (GSE), dovremmo avere l'accettazione della richiesta dello stesso prima dell'uscita della graduatoria?

R36): in merito alle richieste formulate si precisa quanto segue:

1) la risposta è affermativa, infatti il paragrafo C.1) del modulo di domanda richiede l'upload dell'atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici, con evidenza dell'avvenuto inserimento dell'operazione nel Programma ed, eventualmente, nel relativo Elenco annuale.

2) premesso che nelle opere pubbliche il titolo abilitativo edilizio è il progetto esecutivo (e non CILA/SCIA), la sezione citata chiede di indicare l'eventuale richiesta e/o ottenimento di pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nonché, ove prevista, relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8, ai fini della realizzazione degli interventi previsti in progetto.

3) in fase di presentazione della domanda viene richiesta una dichiarazione di copertura finanziaria; si tratta di una dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, a dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR. Pertanto, una volta ammessi a finanziamento, al momento della firma della Convenzione, il soggetto beneficiario deve dimostrare con atti idonei la copertura finanziaria del progetto (Delibera dell'Ente che attesta la copertura finanziaria con risorse proprie; Atto copertura finanziaria con mutuo CDP, con finanziamenti bancari, con altri contributi pubblici; etc.).

4) l'esito della richiesta "conto termico GSE" non deve essere necessariamente noto prima dell'approvazione della graduatoria di ammissione. Ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una

chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva. Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda (o alla pubblicazione della graduatoria), il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione.

Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

D37): in riferimento al bando in oggetto con la presente sono a richiedere chiarimento in merito ai seguenti quesiti:

a) in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione al PR FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2, Obiettivo Specifico 2, Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" con un progetto per l'efficientamento di una scuola dell'infanzia di questo Comune, vi domandiamo se sia ostativo il mancato possesso e presentazione del parere della Soprintendenza in merito agli interventi ipotizzati su detto immobile .

b) In relazione alla presentazione della domanda di partecipazione al PR FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2, Obiettivo Specifico 2, Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" con un progetto per l'efficientamento di una scuola dell'infanzia di questo Comune, vi domandiamo se sia possibile convogliare su un unico CUP il progetto sisma finanziato dalla Regione Toscana ai sensi della LR 42/2023 con il progetto di efficientamento finanziato da PR FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2, Obiettivo Specifico 2, Azione 2.1.1 , da realizzarsi sul medesimo edificio, fermo restando che le 2 linee di finanziamento afferiscono ad attività diverse e nessuna spesa è rendicontata su entrambi i finanziamenti . La presente richiesta deriva dalla necessità pratica e tecnica di intervenire con un unico cantiere (e quindi unico progetto) sull'edificio.

R37): *rispondiamo per punti al vostro quesito:*

1) ai sensi del presente Bando, ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda. In entrambi i casi il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, deve inoltre sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Pertanto il parere della Soprintendenza è fortemente raccomandabile che sia già stato acquisito, considerato che eventuali prescrizioni possono modificare il progetto, sia nei contenuti, sia nelle previsioni di spesa, sia nei tempi di realizzazione. Rispetto a quest'ultimo aspetto occorre anche considerare che il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, all'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto. Infine, ai sensi del paragrafo 4.2, punto 11, del Bando a corredo della domanda occorre inviare anche eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto nonché relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8.

2) ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. E' comunque consigliabile tenere CUP CIPE separati anche nel caso si faccia riferimento ad agevolazioni non ricadenti nel PR FESR 21/27.

D38): con riferimento al Bando in oggetto, ed in particolare agli allegati B-C-D-E-F, con la presente sono a richiedere se è possibile ricevere tali allegati in formato editabile anziché PDF.

R38): *i modelli di cui all'Allegato C, D, E e F in formato editabile sono da oggi (30/04/2024) disponibili all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandoenergiapub> .*

Il modulo di domanda di cui all'Allegato B, invece, è da compilare solo ed esclusivamente per via telematica, mediante identificazione digitale (SPID, CNS, CIA) sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it> .

D39): nell'ambito del bando in oggetto, l'intervento che questa Amministrazione vorrebbe proporre è la realizzazione di un impianto di riscaldamento/condizionamento a pompa di calore a servizio di un'ala del Palazzo Comunale.

Il nuovo impianto sostituirà, per quella parte di immobile, l'impianto di riscaldamento esistente con generatore di calore alimentato a gas metano. Si precisa che la centrale termica esistente non sarà dismessa poiché andrà a servire ancora la restante parte dell'edificio comunale non soggetta a lavori. Si chiede se l'intervento così proposto rientra tra i progetti finanziabili.

R39): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, con riferimento all'intervento 3a), si precisa che sono finanziabili interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza il cui COP/EER è quello definito dalle normative vigenti (DM 26/06/15 relativo ai Requisiti minimi senza incentivi e D.Lgs. 199/21 allegato IV in caso di incentivi). Ai fini del presente Bando, inoltre, non è ammissibile il distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3a). Infine, la caldaia deve essere smantellata per poter considerare l'intervento ammissibile. Pertanto l'intervento proposto non sembra essere finanziabile ai sensi del presente Bando.

D40): con riferimento al bando in oggetto, si chiede se gli interventi di

- sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri più efficienti;
- installazione di impianto fotovoltaico per autoconsumo

non ammissibili ai fini del finanziamento da parte di R.T. possono comunque essere considerati nel calcolo della riduzione dell'EpGI,tot.

R40): ai sensi del presente Bando, il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando, come desumibile dall'APE di progetto e tale riduzione deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili.

Pertanto gli interventi che non sono ammissibili da Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'EpGI,tot.

D41): in relazione alla possibilità di cofinanziamento regionale e GSE conto termico, come specificato nel paragrafo 3.6 del bando, si chiede se il progetto complessivo possa essere presentato indistintamente alla regione e al GSE, e di conseguenza i contributi verranno assegnati in percentuale secondo le proprie istruttorie, o se in fase di domanda debba essere richiesta ad ogni ente la relativa percentuale (es. 80% regione 20% GSE), per evitare il sovrapporsi dei finanziamenti, ma garantire comunque se possibile la totale copertura.

R41): in fase di domanda, nella compilazione della sezione D.3 dell'istanza, il proponente deve indicare le modalità di copertura finanziaria dei costi di investimento (D.3.1), sia di quelli ammissibili (T1), sia di quelli non ammissibili (T2), distinguendo tra: risorse proprie del soggetto proponente; Cassa DD.PP.; Finanziamenti bancari; Risorse Soggetti privati; Contributi pubblici diversi dal PR FESR 2021-2027; Contributo pubblico richiesto PR FESR 2021-2027; Altre fonti. Il totale delle fonti non può superare il totale complessivo dei costi di investimento, anche con riferimento alle categorie T1 e T2 citate. Infatti, ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE da voi citato), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo.

E' richiesto inoltre, sempre in fase di domanda, di dettagliare le fonti di finanziamento diverse dal PR (D.3.2).

Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda, il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione. Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

D42): con riferimento ai requisiti di ammissibilità leggiamo al punto "2.2 Requisiti di ammissibilità" che " [...] È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso."

Nel caso in esame abbiamo un generatore che alimenta 4 edifici pubblici (Biblioteca comunale, scuola media, scuola elementare e palestra), mentre l'edificio da efficientare a valere sul bando in questione è uno solo (scuola elementare). Non vi sono, attualmente, contabilizzatori di calore. In questo caso è ammissibile a finanziamento la sostituzione del generatore di calore? Il nuovo generatore sarebbe a servizio dei 4 edifici.

Diversamente come possiamo partecipare al bando dato che tra gli interventi non ammissibili figura "distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3a)?"

R42): nel caso in cui venga presentata un'unica domanda si precisa che il Bando prevede, ai sensi del paragrafo 2.2, in particolare che gli edifici, oltre ad essere alimentati dallo stesso generatore di calore ed essere catastalmente confinanti, debbano essere adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc. ai sensi del DPR 412/93).

E' possibile effettuare il distacco se e solo se l'impianto centralizzato viene interamente sostituito da più generatori a servizio delle singole utenze.